



Prot. n. e data assegnati dal sistema

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (legge regionale 1/2016 e art. 11 legge 431/1998).

CONTRIBUTO ANNO 2022 RIFERITO AI CANONI ANNO 2021

Il Comune di Cordenons indice il presente Bando pubblico per la concessione di contributi economici previsti dal Regolamento regionale di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 3 aprile 2020, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

I contributi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale (L.R. 1/2016 art. 19, comma 1), nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.

ART. 1 - REQUISITI

Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti generali:

1. REQUISITI SOGGETTIVI

a) essere

☐ cittadino italiano

oppure

☐ cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia, e loro familiari (D.Lgs. 30/2007 – attuazione direttiva 2004/38/CE)

☐ cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007 – attuazione direttiva 2003/109/CE)

☐ cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno

b) essere residente nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno 2 anni continuativi (considerando utili i periodi di residenza all'estero da parte dei corregionali espatriati e rimpatriati);

c) essere residente nel Comune di Cordenons;

d) essere maggiorenne;

e) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate al successivo articolo 2, con contratto/i regolarmente registrato/i e per il/i quale/i per il quale è stata **regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca;**

f) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo (tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare);

g) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione (tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare);

- 1) degli alloggi dichiarati **inagibili** ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- 2) delle **quote di proprietà, inferiori al 100 per cento**, di alloggi ricevute **per successione ereditaria** purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- 3) della nuda proprietà di alloggi il cui **usufrutto** è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con **comodato d'uso gratuito** da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di **separazione personale o divorzio** al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

*"I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, privi della documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza, come disposto dalla L.R. 24/2018, **sono ammessi con riserva**. Sono esclusi dal presente obbligo i richiedenti stranieri riconosciuti rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria.*

- f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
- g) non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

2. REQUISITI ECONOMICI

- a) avere un indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;
- b) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare:
 - fascia A: non superiore a € 13.632,84.-
 - fascia B: non superiore a € 20.000,00.-

per i nuclei familiari composti da un solo componente, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) indicato nei precedenti punti è innalzato del 20% (fascia A € 16.359,41 – fascia B € 24.000,00);.

Il nucleo familiare al quale si fa riferimento nel presente avviso è quello esistente alla data di presentazione della domanda e deve avere la composizione del nucleo familiare risultante dall'attestazione ISEE.

ART. 2 – TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Sono ammessi agli incentivi del presente Bando i canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno precedente dai conduttori di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia privata.
2. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
 - a) non devono essere «di lusso»;
 - b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
 - c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
 - d) devono essere adibiti a prima casa;
 - e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.
3. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
 - b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
 - c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza

dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

4. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) **non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.** Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

ART. 3 – SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

Per i nuclei familiari che includono almeno una situazione di debolezza sociale o economica, rientranti nelle categorie di seguito elencate, il contributo spettante viene incrementato fino ad un massimo del 25%:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; (5%)
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età (5%);
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori (5%);
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) (5%);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare (5%);
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre (5%);
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile (5%);
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile (5%).

Le maggiorazioni sono cumulabili fino ad un massimo del 25%.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è determinato dalla differenza tra il canone annuo di locazione e la percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISEE, a seconda della fascia di appartenenza, come riportato nel seguente schema:

FASCIA	ISE	ISEE per nuclei composti da PIU' componenti	ISEE per nuclei composti da UN SOLO componente	INCIDENZA del canone annuo sul VALORE ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO
A	Fino 30.000,00	Fino a 13.632,84	Fino a 16.359,41	14%	€ 3.110,00
B	Fino 30.000,00	Fino a 20.000,00	Fino a 24.000,00	24%	€ 2.330,00

In nessun caso il contributo potrà essere superiore all'ammontare del canone pagato né inferiore a € 30,00.

Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISEE) pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2021 e comunque per un importo massimo di Euro 3.110,00 per la fascia a) ed euro 2.330,00 per la fascia b).

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 2, il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento, non può in nessun caso superare l'importo di Euro 3.110,00 per la fascia A) e l'importo di Euro 2.330,00 per la fascia B), e comunque non può essere superiore all'ammontare dei canoni corrisposti nell'anno 2021.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti e pagati per l'anno 2021, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati e per i quali è stata regolarmente pagata la tassa annuale di registrazione, relativi ad alloggi costituenti l'abitazione principale del richiedente.

Come previsto dalla L.R. 10.12.2021 n. 22, art. 24 – comma 3, in fase di erogazione dei contributi, il Comune riserverà una quota non inferiore al 5% degli stanziamenti complessivi previsti esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla data della domanda, non abbiano compiuto 36 anni.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti inferiore alla somma necessaria a soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari secondo il seguente criterio: **in proporzione ai fondi complessivamente disponibili.**

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione dal contributo.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere presentate su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile, unitamente al presente bando sul sito Internet del Comune di Cordenons all'indirizzo: www.comune.cordenons.pn.it.

Le domande potranno essere consegnate a partire dal 23 marzo 2022 e dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 13 maggio 2022.

Le stesse potranno essere

- **consegnate a mano** all'Ufficio protocollo del Comune previo appuntamento al numero 0434 586927.
inviare a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, da inviare al seguente indirizzo: COMUNE DI CORDENONS – Piazza della Vittoria 1 – 33084 CORDENONS, sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 10 (dieci) giorni successivi;
- **trasmesse telematicamente** all'indirizzo: comune.cordenons@legalmail.it con scansione in **formato PDF** della domanda sottoscritta e degli allegati. In tal caso la data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a
- **completo carico del mittente.** Il sistema di trasmissione, a conferma della ricezione della e-mail, invia in risposta un messaggio con l'indicazione del numero di protocollo assegnato all'istanza.

Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato ai punti precedenti, nonché quelle presentate oltre i termini.

Il Comune di Cordenons non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Al fine di consentire all'Ufficio di verificare quanto autocertificato dal richiedente, lo stesso **presenterà in copia** i documenti di seguito elencati:

- contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione;
- (se diverso dal precedente) contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
- ricevuta del pagamento della tassa annuale di registrazione dei suddetti contratti;
- la dichiarazione del proprietario dell'avvenuto pagamento dei canoni di affitto anno 2021, qualora non sia possibile presentare le relative ricevute di pagamento, **con allegata fotocopia di un valido documento di identità del proprietario (modello A)**;
- ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2021;
- (se ricorre il caso e previa richiesta dell'Ufficio) Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attestino lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lettera d) del presente Bando;

Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione europea:

- **obbligatoria** fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

In caso di di invio telematico o postale tutti i suddetti documenti dovranno essere allegati alla domanda in formato stampabile e leggibile)

ART. 8 – CASI PARTICOLARI

- 1. Contratto di locazione intestato a diversi soggetti:** la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda può essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo **stesso nucleo familiare** degli altri contitolari; in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso. Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
- 2. Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.
- 3. sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto a trovare un'abitazione in locazione, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo solo se nel frattempo avrà trasferito la residenza anagrafica nella nuova abitazione.
- 4. decesso del richiedente successivo alla presentazione della domanda:** la domanda verrà archiviata.

ART. 9 – TEMPI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Servizio Sociale del Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Nel corso dell'attività istruttoria il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Entro il 31 maggio 2022 il Comune invia alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle persone provvisoriamente accolte, unitamente alla richiesta di fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

ART. 10 - CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. **L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di un'istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.**

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Cordenons si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY

Unità Operativa: Servizio Sociale del Comune

Resp. del Servizio: dott. Christian Giordano

Responsabile del procedimento: dott.ssa Samuela Zanutel

In caso di non accoglimento della domanda per mancanza dei requisiti, al richiedente verrà data comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il provvedimento di esclusione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali forniti dall'interessato con la presente domanda e nel corso del relativo procedimento saranno trattati, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e informatici ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003. Conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso.

L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, agli indirizzi sotto riportati.

Si evidenzia che l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti può costituire causa impeditiva all'avvio del procedimento e può comportare l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e conservati per il tempo previsto da norme di legge o regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è il Comune di Cordenons, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

STUDIO GTA STA Srl

con sede a Bassano del Grappa, Viale XI Febbraio

Soggetto individuato quale Referente per il titolare:

Sig.ra GREGGIO Susanna

telefono: 0424 566112

Email: susanna.greggio@gtastudio.eu

Pec: susanna.greggio@ordineavvocativicenza.it

Cordenons, lì 27.04.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Dott. Christian Giordano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate